

Conciliazione endoprocessuale; proposta del giudice – Art. 185-*bis* c.p.c. – Tribunale di Roma, sez. XIII civile, ordinanza del Cons. Massimo Moriconi - Risarcimento danni.

Roma 23.9.2013

RG n. 47985-2009

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Roma
Sezione XIII civile
ORDINANZA

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti, osserva:

Si ritiene che in relazione all'istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.

Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un'ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per entrambe.

Il Giudice pertanto si astiene dal disporre la convocazione del consulente tecnico di ufficio, come richiesto dalla compagnia assicuratrice convenuta, rinviando ad un eventuale prosieguo la questione.

Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.

Lo si dice in quanto la condizione postulata dall'art.185 bis (come introdotto dall'art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv.nella l.9.8.2013 n.98) della *esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto*, trova il suo fondamento logico nell'evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall'inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell'esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare.

Anche la natura ed il valore della controversia in un'accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.

La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio *tempus regit actum*, è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.

In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.

Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell'art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul con-

tenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.

Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall'ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all'interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato. Non in questo caso, fosse altro per motivo attinente alla fase nella quale si trova la causa.

Alle parti si assegna termine fino alla data dell'udienza per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.

Viene infatti fissata un'udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91¹ e 96 III° cpc².

P . Q . M .

- . **INVITA** le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce; concedendo termine fino alla data dell'udienza;
- . **INVITA** i difensori delle parti ad informare tempestivamente i loro assistiti della presente ordinanza;
- . **RINVIA** all'udienza del 19.12.2013 h.10 per quanto di ragione.-

Roma li 23.9.2013

Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi

PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai SENSI dell'ART.185 bis cpc

Il Giudice,
letti gli atti della causa,
ritenuto opportuno,

considerato che i fatti che hanno dato luogo alla stessa sono in grande parte pacifici (incisione con i cerchi di metallo del manto autostradale per un lungo e determinato tratto da parte di un automezzo pesante che aveva perso i due pneumatici gemellari sinistri con danneggiamento dello speciale asfalto drenante ricostituito con mastice bituminoso che non ha, a seguito

¹ Art.91 co.1° seconda parte cpc : “*se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92*”.

² Art.96 III° cpc: “*in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata*”.

delle esperite prove tecniche da parte del CTU alla presenza dei CTP, gli stessi valori di aderenza, tanto da necessitare la ricostituzione di tutto il tratto stradale, per la corsia interessata, non essendo idonea e sicura la semplice riparazione parziale della lunga linea incisa); come indiscutibile è il danno (nell'*an*) e la responsabilità esclusiva del proprietario dell'automezzo e quindi dell'assicuratore;

PROPONE

il pagamento a favore della spa S.d.P. ed a carico della compagnia di assicurazioni spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma di €.480.000,00 oltre ad €.12.000,00 più accessori per compensi, ed il pagamento della metà delle spese di consulenza tecnica di ufficio.

Il Giudice

<http://www.banchedati.ilsole24ore.com/EstrazioneDoc.do?product=BIG&doctype=HTML&idoc=SS20130927035AAA>

Il Sole 24 Ore, 27.9.2013, pag. 35

Giovanni Negri

Liti civili, debutta la conciliazione

Prima applicazione del Tribunale di Roma delle nuove regole introdotte dal decreto del fare

Proposta del giudice con l'indicazione di un termine per valutarla

In caso di accordo le parti potranno non comparire, altrimenti la condotta potrà essere valutata per la ripartizione delle spese

Comincia a farsi strada la conciliazione giudiziale. Da utilizzare come strumento per evitare il protrarsi del contenzioso davanti all'autorità giudiziaria nei casi di più agevole soluzione. I giudici cominciano a utilizzare la novità (articolo 185 bis del Codice di procedura civile) introdotta dal decreto del fare, mentre da pochi giorni è in vigore la seconda versione della conciliazione.

In una delle primissime applicazioni, il Tribunale di Roma, con ordinanza della XIII Sezione del 23 settembre, affronta con il nuovo strumento una controversia di danneggiamento del manto stradale da parte di un automezzo parzialmente fuori controllo.

Una controversia in cui i fatti appaiono al giudice (che chiarisce come, trattandosi di una norma di natura procedurale, ne sia possibile l'applicazione anche ai procedimenti in corso) sufficientemente accertati. Non sono poi emerse questioni di diritto particolarmente complesse e dubbi tali da richiedere analisi approfondite. Tanto da non rendere necessario disporre una perizia d'ufficio e provare a percorrere l'inedita strada del tentativo di accordo.

Una soluzione conveniente se si tiene conto – sottolinea l'ordinanza – dei carichi di lavoro per i magistrati e degli anni che devono passare prima di ottenere una sentenza. Certo una strada che va intrapresa «*in un'ottica non di preconcetto antagonismo, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti*».

In questo modo – ricorda ancora la pronuncia – si rispetta quanto previsto dalla nuova norma del Codice di procedura e il tentativo di intesa trova un fondamento logico nell'«*evidente dato comune*» che è più semplice un tentativo di accordo quando il quadro normativo di riferimento è stabile e chiaro. Altro elemento da tenere presente è il valore della controversia in relazione alla fisionomia dei soggetti contrapposti.

Nell'ordinanza però il giudice, nel formulare una concreta proposta di accordo che va ad in-

tegrare il testo del provvedimento giudiziario, fa un passo ulteriore e non necessario, stando alla lettera della nuova norma e motiva le ragioni alla base della proposta stessa.

Inoltre, scrive sempre il giudice, è possibile che le parti assistite dagli avvocati, possano trarre utilità dall'aiuto, nella ricerca di un accordo e alla luce della proposta del giudice, dall'intervento «di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà». In questa prospettiva, l'ordinanza stessa potrebbe (anche se in questo caso non la fa, visto lo stato avanzato della causa) anche delineare un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.

In conclusione, il giudice fissa un'udienza (a dicembre, a testimonianza dei tempi lunghi dei processi) nella quale le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; in caso contrario, potranno in quella sede fissare a verbale le loro posizioni anche per consentire al giudice la valutazione giudiziale della condotta delle parti per la ripartizione delle spese del processo.